PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE DI ZAFFERANA ETNEA COLPITA DAL TERREMOTO DEI 19 E 25 OTTOBRE 1984 E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CALAMITA' NATURALI

Art. 2

L'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, alloggiati precariamente in alberghi e in case requisite per effetto di ordinanze del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, viene proseguita fino al 31 dicembre 1984 con le modalita' in vigore al 30 giugno 1984. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile puo' disporre misure incentivanti dirette ad accelerare sistemazioni autonome; egli puo' altresi', con proprie ordinanze da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, conferire ulteriore efficacia nel tempo alle ordinanze, gia' emanate anche dal commissario per le zone terremotate, che agevolano il reinsediamento della popolazione e consentono il completamento dell'attivita' in corso. Le ordinanze di cui al precedente comma 2 sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per l'anno 1984, valutato in lire 30 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "fondo investimenti e occupazione". La somma di cui al precedente comma 4 affluisce al Fondo per la protezione civile istituito con decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 30 novembre 1984, non più in vigore dal 30 gennaio 1985 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea colpita dal terremoto dei 19 e 25 ottobre 1984 e altre disposizioni in materia di calamita' naturali
Estremi	Decreto-legge 29 novembre 1984, n. 793
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-in-favore-della-popolazione-di-zafferana-etnea-colpita/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it